



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori Massimo GARAVAGLIA, BAIO, VIMERCATI, SANGALLI, LEDDI, FLERES, FONTANA, PICHETTO FRATIN, MUSSO, CAGNIN, Alberto FILIPPI, VACCARI, VILLARI, ZANETTA, RANUCCI, D’UBALDO, THALER AUSSERHOFER, MAZZUCONI, ADAMO, DE ANGELIS, DEL VECCHIO, ANTEZZA, DONAGGIO, AMATI, FIORONI, SOLIANI, LANNUTTI, GUSTAVINO, CHITI, PINZGER, GERMONTANI e PITTONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 APRILE 2009

Disposizioni in materia fiscale a sostegno delle piccole-medie imprese

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha come obiettivo di individuare una risposta concreta alle difficoltà economiche e finanziarie in cui versano le nostre imprese, in modo particolare le piccole e medie, che costituiscono l'ossatura della nostra economia, consentendo la riduzione e modulazione temporanee del versamento dell'acconto e del saldo dell'imposizione fiscale. È una misura necessaria, non strutturale, ma efficace al fine di permettere alle nostre imprese di mantenere una liquidità finanziaria in grado di far fronte alla crisi che ha investito tutti i settori commerciali e industriali del nostro Paese. Questo disegno di legge vuole essere la risposta alle richieste formulate all'unanimità durante l'incontro dell'associazione interparlamentare della piccola e media impresa, tenutosi il 6 aprile 2009, presso la Camera di Commercio di Milano, che ha visto la partecipazione delle associazioni imprenditoriali del territorio.

Il tracollo finanziario, verificatosi nel 2008, anche se alcuni segnali erano presenti già da prima, che ha trovato il suo apice a seguito del crollo del mercato immobiliare americano, ha avuto riflessi imponenti in tutto il mondo, compresa l'Italia. Infatti, il momento congiunturale già negativo che il nostro Paese e l'Europa stavano attraversando è stato maggiormente compromesso dalla bufera finanziaria, che non ha risparmiato anche le microimprese.

Il disegno di legge si articola in tre dispositivi fiscali in grado di agevolare le imprese dal punto di vista finanziario per il 2009.

L'articolo 1 riduce l'impegno finanziario che le imprese e i contribuenti devono sopportare nel mese di giugno, per il versamento delle somme dovute, in ragione della dichiarazione annuale relativa al 2008. È utile ri-

cordare che nel mese di giugno si effettuano i versamenti dei saldi delle imposte dovute per il 2008 e l'acconto per il 2009. Prendendo come dato, che la crisi economica ha dato i suoi segnali già nell'ultimo trimestre del 2008, è molto probabile che il versamento del saldo delle imposte per il 2008 sia a pareggio ovvero si abbia addirittura una posizione di credito, avendo versato acconti per il 2008 commisurati sul reddito 2007, non influenzato dalla crisi economica.

Il problema, pertanto, dovrebbe essere limitato alle imposte in acconto per il 2009, che nella generalità dei casi, al fine di evitare sanzioni, vengono commisurate alle imposte dovute per il 2008. La disposizione, proprio al fine di evitare il più possibile esborsi finanziari nel mese di giugno, mese nel quale la crisi economica e di liquidità, secondo gli analisti dovrebbe trovare il suo apice, consente alle imprese di ridurre al 20 per cento, al posto del 40 per cento, il versamento della prima rata di acconto, da effettuarsi entro il 16 giugno 2009. In questo modo si ottengono due effetti molto importanti:

immediati, conseguenti al mancato esborso finanziario della prima rata di acconto;

posticipati, conseguenti alla possibilità di determinare con maggiore precisione l'acconto dovuto su base previsionale.

L'articolo 2 propone di dare maggiore libertà alle imprese nell'utilizzo di versamenti rateali delle imposte di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Attualmente, infatti, possono essere rateizzate solamente le somme dovute a saldo delle imposte per il 2008 e la prima rata di acconto per il 2009, pari al 99 per cento (per i soggetti tenuti al pagamento dell'IRPEF) ovvero 100 per cento (per i soggetti tenuti al pagamento dell'IRES), fino al mese di novembre,

cioè nella sostanza, in cinque rate mensili, con l'applicazione degli interessi al tasso annuo del 6 per cento.

Con questo dispositivo si propone di eliminare l'applicazione degli interessi sui versamenti rateali delle imposte dovute nel 2009 (saldo 2008 e acconto 2009), al fine di regolare meglio i versamenti dovuti in ragione delle disponibilità di denaro liquido.

In questo modo, ad esempio, le imprese sono più libere, anche nell'anticipare parte dei versamenti della seconda rata di acconto dovuto per il 2009, al fine di beneficiare della rateazione delle somme, senza subire alcun onere in termini di interesse. In altre parole, al fine di evitare o ridurre il versamento della seconda rata di acconto da effettuarsi in unica soluzione, si lascia all'opportunità individuale di anticipare il versamento, in tutto o in parte, al fine di spalmare il dovuto nel tempo senza subire l'applicazione di interessi.

L'articolo 3 intende rendere effettiva e concreta la possibilità, già prevista dalle disposizioni attuali, di poter parametrare la misura dell'acconto, al reddito che si ritiene di produrre per il 2009. Infatti, specialmente in relazione alla prima rata di acconto - che si ricorda deve essere versata entro il 16 giugno

2009 - la possibilità di errore, limita fortemente la fruibilità di tale possibilità.

Il perdurare della crisi economica, infatti, determinerà, inevitabilmente, un maggior ricorso al sistema previsionale di calcolo degli acconti dovuti per il 2009, proprio per ridurre al minimo gli esborsi finanziari delle imprese che presentano notevoli difficoltà in termini di liquidità e sensibili riduzioni in termini di redditività. È importante, pertanto, prevedere un'ipotesi di non sanzionabilità nei casi in cui, in tutti i modi, l'acconto versato non risulti inferiore di oltre il 30 per cento dell'imposta dovuta per l'anno. Si tratta, in sostanza, di non dar luogo all'applicazione della sanzione amministrativa del 30 per cento, ex articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, qualora l'acconto versato per il 2009 risulti almeno pari al 70 per cento dell'imposta dovuta per detto anno.

In questo modo si dà più tranquillità agli imprenditori nell'utilizzo di questo metodo di determinazione dell'acconto e, quindi, effettività alla disposizione stessa. Dal momento che si tratta solamente di un'esimente dall'applicazione di sanzioni, non si ravvisano effetti in termini di gettito erariale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica alla disciplina dei termini
di versamento degli acconti d'imposta)*

1. La prima rata di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dovuta per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, indicata all'articolo 17, comma 3, lettera *a*) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, è rideterminata nella misura del 20 per cento.

Art. 2.

*(Modifica alla disciplina degli interessi
dovuti per i versamenti d'imposta rateali)*

1. Le somme versate a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, dovute nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere versate in modo rateale secondo le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 20.

Art. 3.

*(Modifica alla disciplina delle sanzioni
in materia di acconto d'imposta)*

1. La sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, non si applica, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai soggetti titolari di una posizione assicurativa in una delle gestioni amministrative dell'INPS, relativamente alle somme versate a titolo di acconto delle imposte e dei contributi, nel caso in cui il suddetto versamento non sia inferiore al 30 per cento dell'imposta dovuta per il medesimo anno, al netto delle detrazioni e crediti di imposta delle ritenute in acconto.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente nelle ipotesi in cui il reddito dichiarato dai soggetti di cui al medesimo comma 1 risulti inferiore rispetto a quello dichiarato nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

